

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/386 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, per i loro componenti e le relative procedure, al fine di garantire l'armonizzazione delle prestazioni, l'interoperabilità e l'efficienza di tali sistemi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare.
- (2) Per poter dotare gli aeromobili di caratteristiche nuove o aggiornate, gli operatori dovrebbero disporre delle specifiche delle apparecchiature necessarie entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Le specifiche di certificazione elaborate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») sono tuttavia in una certa misura incompatibili con i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 e dovrebbero essere riallineate e rese compatibili con tali requisiti. Di conseguenza, non tutti gli operatori sono stati in grado di dotare i nuovi aeromobili delle nuove funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced entro l'8 giugno 2016.
- (3) Inoltre, le parti interessate hanno segnalato che attualmente i componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza non sono sempre conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, in particolare per quanto riguarda i transponder Modo S Elementary utilizzati in precedenza, i quali non sembrano conformarsi alla norma più recente (ED-73E) come previsto nelle pertinenti specifiche di certificazione dell'Agenzia. Sarà necessario un aggiornamento per rendere conformi i transponder Modo S Elementary che ancora non lo sono. Considerando il requisito che prevede di dotare gli aeromobili anche delle funzionalità ADS-B e Modo S Enhanced, al fine di ottimizzare i costi sarebbe opportuno effettuare un solo aggiornamento dei componenti di bordo per le tre funzionalità.
- (4) È pertanto opportuno modificare i termini entro i quali gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente. Tenendo conto degli ulteriori ritardi nella certificazione e nella disponibilità delle apparecchiature richieste che compromettono la fluidità dell'adeguamento della flotta esistente, non è più opportuno distinguere gli aeromobili in base alla data del loro certificato di aeronavigabilità.
- (5) Al fine di ottemperare ai propri obblighi in termini di protezione dello spettro radio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, gli Stati membri devono garantire che i fornitori di servizi di navigazione aerea dispongano degli strumenti di misurazione e dei metodi di rispondenza necessari al fine di evitare che i sistemi di sorveglianza a terra producano interferenze dannose. Considerando che tali strumenti e metodi di rispondenza non sono facilmente disponibili e che i termini entro cui gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità sono stati modificati, è opportuno modificare anche i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di protezione dello spettro radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbero essere modificati al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente per adempiere ai propri obblighi.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 26.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GUL 305 del 23.11.2011, pag. 35).

